



## Trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni

### Contributi di promozione per comunità tariffarie

#### Linee guida e condizioni

##### BASI LEGALI:

- **COSTITUZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI (ART. 82 CPV. 3 COST. CANT.; CSC 110.100)**
- **LEGGE SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (LTPUBB, CSC 872.100)**
- **ORDINANZA SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (OTPubB, CSC 872.150)**

##### **Art. 25** Comunità tariffarie

<sup>1</sup> Il Cantone sostiene la collaborazione tra le imprese dei trasporti pubblici e crea le condizioni per l'introduzione di comunità tariffarie. Esso può concedere contributi a comunità tariffarie che consentono l'uso di un solo titolo di trasporto ad una tariffa indipendente dal mezzo di trasporto e dal luogo dove si cambia mezzo.

<sup>2</sup> I contributi vengono erogati all'ente responsabile.

<sup>3</sup> Il Cantone e gli altri committenti disciplinano l'indennità all'interno di una relativa convenzione con le imprese di trasporto.

<sup>4</sup> Tutte le imprese dei trasporti pubblici che in base alla presente legge ricevono delle prestazioni dal Cantone e dai Comuni possono essere obbligate a collaborare in una comunità tariffaria.

### CONCESSIONE E CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Il Cantone sostiene la collaborazione tra le imprese dei trasporti pubblici e crea le condizioni per l'introduzione di comunità tariffarie. Alle comunità tariffarie che consentono l'uso di un solo titolo di trasporto ad una tariffa indipendente dal mezzo di trasporto e dal luogo dove si cambia mezzo possono essere concessi contributi cantonali (art. 25 cpv. 1 LTPubb). Tali contributi vengono erogati all'ente responsabile (art. 25 cpv. 2 LTPubb), per cui a tal fine il Cantone e gli altri committenti disciplinano l'indennità all'interno di una relativa convenzione con le imprese di trasporto (art. 25 cpv. 3 LTPubb). Ai sensi dell'articolo 25 capoverso 4 LTPubb, tutte le imprese dei trasporti pubblici che in base alla predetta legge ricevono delle prestazioni dal Cantone e dai Comuni possono essere obbligate a collaborare in una comunità tariffaria.

#### **Requisiti**

All'interno di comunità tariffarie, l'articolo 25 capoverso 1 OTPubb dispone che le offerte su linee dei trasporti pubblici possano essere ordinate e finanziate esclusivamente dal Cantone oppure dal Cantone e dai Comuni in aggiunta al traffico regionale viaggiatori se:

- a) tra le imprese di trasporto viene concordata una ripartizione delle entrate dipendente dalla domanda sulla base dei viaggiatori-km e dal numero di passeggeri;
- b) le misure tariffarie di tali offerte semplificano l'utilizzo dell'intero sistema di trasporti pubblici.

## **Costi non coperti e calcolo**

Per costi non coperti di comunità tariffarie i quali non sono cofinanziati dalla Confederazione si intendono le spese amministrative e le perdite di guadagno risultanti alle imprese di trasporto partecipanti a seguito della comunità tariffaria (art. 26 cpv. 1 OTPubb).

In sede di determinazione del contributo occorre considerare se i Comuni partecipanti richiedono una struttura tariffaria più conveniente rispetto ad altre imprese di trasporto. In questi casi è opportuno operare una riduzione del contributo cantonale (art. 26 cpv. 2 OTPubb).

Per il calcolo dei contributi comunali alle comunità tariffarie è determinante il numero di abitanti, se i Comuni non concordano un'altra chiave di ripartizione. Il Cantone e gli altri committenti disciplinano l'indennità all'interno di una relativa convenzione con le imprese di trasporto (art. 25 cpv. 3 LTPubb e art. 26 cpv. 3 OTPubb).

## **CONDIZIONI PER I CONTRIBUTI DI PROMOZIONE PER COMUNITÀ TARIFFARIE**

I contributi di promozione garantiti esprimono l'importo massimo per ciascuna domanda di contributo. Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi cantonali (art. 13 cpv. 2 OTPubb). Se l'ordinazione si scosta dalla domanda su cui si fonda la decisione di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 33 cpv. 1 LTPubb).

Il conteggio finale dei contributi di promozione deve essere inoltrato all'Ufficio entro il termine (art. 14 cpv. 1 OTPubb).

## **REQUISITI FORMALI E SVOLGIMENTO**

- Le domande di contributo per contributi cantonali devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio dell'energia e dei trasporti corredate degli allegati necessari (art. 13 cpv. 1 OTPubb). L'inoltro può avvenire per via elettronica all'indirizzo [foerderbeitraege@aev.gr.ch](mailto:foerderbeitraege@aev.gr.ch).
- La domanda di contributo è da considerarsi presentata solo quando l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ne conferma la ricezione tramite un'apposita e-mail. Se la verifica della domanda dà esito positivo, l'autorità competente decide l'ammontare del contributo finanziario nonché oneri e condizioni da rispettare.
- Dopo il completamento delle misure previste, il richiedente deve inoltrare il conteggio finale, corredato degli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Il contributo viene versato previa verifica di tutti i documenti (art. 14 cpv. 2 OTPubb). Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di questo, tutti i dati correlati alla concessione del contributo, quali conteggi, contributi di terzi ecc.
- Il contributo viene erogato per periodo di competenza, in conformità con la convenzione, una volta concluso il decreto del governo in materia di indennità per l'anno d'orario in questione.

## **DOCUMENTI DA PRESENTARE**

Alla domanda di contributo occorre allegare tutti i documenti necessari ai fini della valutazione:

- Lettera di domanda completa di una descrizione di come le misure tariffarie agevolano l'utilizzo del trasporto pubblico
- Prospetto delle perdite di guadagno e delle spese amministrative

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti.

## **INFORMAZIONI**

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero di telefono 081 257 36 24.